



OLIDATA S.p.A. in liquidazione
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00.
SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 12 aprile 2018, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018 e ulteriormente occorrendo in terza convocazione stesso giorno.

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(Approvata dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in Liquidazione il 2 marzo 2018)

Olidata – Relazione illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la “Società”), con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018 stessi luogo e ora e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 13 aprile 2018, alle ore 18,00 stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

- 2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020:**
- 2.3 Determinazione del numero dei componenti;**
- 2.4 Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;**
- 2.5 Determinazione del relativo compenso.**

- 2.6 Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020:**
- 2.7 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;**
- 2.8. Determinazione del relativo compenso.**

2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020:

Subordinatamente alla efficacia della delibera di Revoca dello stato di Liquidazione da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci, termina il mandato dell’attuale Liquidatore unico. Si rende, pertanto necessario, previa determinazione del numero dei suoi componenti (2.3), procedere contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020 (2.4), nonché alla determinazione del relativo compenso (2.5). Tali tre punti saranno posti in votazione separatamente al fine di consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Si precisa che qualora la delibera comportante la revoca dello stato di liquidazione venisse approvata con il consenso dei creditori che non sono stati ancora saldati, la stessa avrà efficacia immediata a partire dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, pertanto il nuovo organo amministrativo entrerà in carica con effetto dalla stessa data.

In caso contrario invece la delibera sarà efficace solo dopo 60 giorni dalla iscrizione e il nuovo organo amministrativo entrerà in carica da tale data.

(2.3) Determinazione del numero dei componenti

A norma dell’art. 11, comma 1 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e

sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti.

Nella valutazione della composizione del Consiglio, come commentato nel Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice"), occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta dalla Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

Il Liquidatore si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

(2.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente

Anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto sociale, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ("D.M. 162/2000"). Si rammenta che ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF"), almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti ("Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Avendo la Società aderito al Codice, il Consiglio di Amministrazione auspica che gli Amministratori siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri ivi previsti.

Con riferimento alle modalità di elezione si precisa che, come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che verrà pubblicato sul quotidiano "*Il Giornale*" in data 3 marzo 2018, la nomina degli Amministratori deve avvenire ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai Soci e nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge del 12 luglio 2011 n. 120, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea sarà chiamata a votare le liste che saranno state regolarmente depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 18 marzo 2018.

Possono presentare una lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. Art. 144-septies Regolamento Emittenti deliberato da CONSOB. La titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione delle liste da parte dei Soci è attestata mediante comunicazione rilasciata, su richiesta di ciascun Socio, da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile e comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate determinata

Olidata – Relazione illustrativa

avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio che richiede la comunicazione nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

A norma dell'art. 11, comma 3 dello Statuto sociale:

“Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Inoltre, in ciascuna lista possono essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di frazionamento, all'unità superiore.

Le liste contengono inoltre in allegato:

- (i) Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) Dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come “Amministratore indipendente ex art.147-ter”, e se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da Codici di comportamento redatti da Società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) Indicazione dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) Ogni altra ulteriore e diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, pena la ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto il Consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; (iii) tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un “Amministratore indipendente ex art. 147-ter”, risulterà eletto, anziché il capolista della “Lista di Minoranza”, il primo “Amministratore Indipendente ex art. 147-ter” indicato nella “Lista di Minoranza”.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Olidata – Relazione illustrativa

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella "Lista di Maggioranza" decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della "Lista di Maggioranza" in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero degli Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea dei Soci, i membri del Consiglio vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E' eletto Presidente del Consiglio il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi dello Statuto".

Stante quanto sopra illustrato, l'Assemblea è invitata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché alla eventuale nomina del Presidente.

(2.5) Determinazione del relativo compenso

L'Assemblea straordinaria è chiamata a determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori. Ai sensi dell'art. 2389 del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto sociale, la retribuzione è determinata dall'Assemblea, su base annuale, all'atto della nomina per il periodo di durata della carica.

Il Liquidatore si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

*** * ***

2.6 Nomina del Collegio Sindacale per gli Esercizi 2018-2020

In base a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria della Soci in data 30 aprile 2015 con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadere il mandato

conferito al Collegio Sindacale della Società. Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020 (2.1), nonché alla determinazione del relativo compenso (2.2). Tali due punti saranno posti in votazione separatamente al fine di consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

(2.7) Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti

Anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, per cui non solo non devono trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 148, comma 3 del TUF, ma devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal D.M. 162/2000. Avendo la Società aderito al Codice di autodisciplina il Liquidatore auspica che i Sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri ivi previsti.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità si evidenzia che l'art. 1 del D.M. 162/2000 stabilisce, in particolare, che le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti. I Sindaci che non sono in possesso dei predetti requisiti devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

L'art. 1 del D.M. 162/2000 stabilisce, inoltre, che ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b), e c), gli statuti devono specificare "le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa". A quest'ultimo riguardo l'art. 17 del vigente Statuto sociale dispone che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 dello Statuto sociale.

L'art. 17 dello Statuto stabilisce poi che trovano applicazione nei confronti dei membri del Collegio Sindacale della società i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con Regolamento dalla Consob, per cui trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 144-duodecies e seguenti del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni ("Regolamento Emittenti").

Con riferimento alle modalità di elezione del Collegio Sindacale si precisa che, come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che verrà pubblicato sul quotidiano "*Il Giornale*" in data 3 marzo 2018, la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

Olidata – Relazione illustrativa

deve avvenire ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del TUF e relative norme regolamentari, nonché della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente a altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale sociale. La titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione della lista da parte dei Soci è attestata mediante comunicazione rilasciata, su richiesta di ciascun Socio, da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile e comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio che richiede la comunicazione nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

L'Assemblea sarà chiamata a votare le liste che saranno state regolarmente depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro domenica 18 marzo 2018. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 21 marzo 2018). In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (ossia l'1,25%).

Le liste presentate dai Soci saranno messe a disposizione del pubblico, ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 marzo 2018), presso la sede sociale, sul sito Internet della Società www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2018), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Si rammenta, infine, che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga (per il primo mandato in applicazione della legge) almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, con arrotondamento all'unità superiore.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati, che debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazioni dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

Olidata – Relazione illustrativa

- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si evidenzia che nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 la Consob ha espressamente raccomandato che i Soci che presentino una "lista di minoranza" forniscano nella dichiarazione di cui al punto ii) che precede le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della medesima Comunicazione n. DEM/9017893. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.

In mancanza di presentazione di liste, il Collegio Sindacale sarà nominato con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Stante quanto sopra illustrato, l'Assemblea è invitata a provvedere alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, ciascun legittimato al voto può esprimersi solo su una delle liste presentate.

Olidata – Relazione illustrativa

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Si precisa che la presidenza del Collegio Sindacale spetta:

- nel caso di presentazione di più liste, al Sindaco effettivo ("Sindaco di minoranza") tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza");
- nel caso di presentazione di una sola lista al primo candidato a Sindaco effettivo, della stessa lista sempre che questa abbia ottenuto la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti;
- nel caso di mancata presentazione di liste, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

(2.8) Determinazione del relativo compenso

L'Assemblea Strordinaria è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Il Liquidatore si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Pievesestina di Cesena, 02 marzo 2018

**Il Liquidatore unico
Riccardo Tassi**